



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 4 novembre 2019

Le regole IVA con i corrispettivi da buoni pasto

La risposta dell'AE all'interpello 419 del 23 ottobre 2019.

L'AE ricorda che i dati dei corrispettivi tra i quali rientrano quelli **derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande** sono oggetto di memorizzazione elettronica ed invio telematico all'Agenzia Entrate con le scadenze conosciute.

Le disposizioni sul telematico non hanno modificato le vigenti norme sulle modalità di pagamento e sulla legittimazione documentale.

Con riferimento ai buoni pasto monouso la disciplina (equiparata alla prestazione di servizi) comporta che *"la somministrazione di alimenti e bevande ...viene poi remunerata dalla società emittente il buono - al netto degli sconti praticati ... con la cadenza contrattualmente fissata"*. Al momento del pagamento del buono si verifica, dunque, l'esigibilità dell'imposta, salva l'emissione ~~anticipata~~ della fattura che documenta l'operazione e la necessità *"di farla concorrere nella liquidazione di tale periodo"*.

L'AE specifica che ciò non esonera il prestatore dall'emissione dello scontrino con la dizione di non pagato. Ma visti i provvedimenti del Direttore dell'AE prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e prot. n. 99297 del 18 aprile 2019 mediante i quali è stata disciplinata la definizione delle informazioni da trasmettere e le regole tecniche, ricorda che è stato definito onde assicurare *"la necessaria ed inderogabile uniformità,"* il **Documento commerciale** che prevede, tra l'altro, anche la voce del **non riscosso** che confluisce nella memoria permanente dei registratori telematici e nelle informazioni da trasmettere telematicamente.

Al momento di emissione della fattura (**tecnicamente il momento di esigibilità dell'IVA**) non si verificherà, pertanto, alcuna duplicazione del tributo.